



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

ACCORDO QUADRO

TRA

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO (codice fiscale 80198830582), con sede legale in Roma, Viale David Lubin, 2 00196, indirizzo PEC protocollo@postacert.cnel.it, rappresentato nella persona del Presidente, Prof. Renato Brunetta, domiciliato per la carica presso la suindicata sede (di seguito denominato CNEL)

E

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA (Codice Fiscale 80209930587- Partita IVA 02133771002), con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 5 (c.a.p.00185), indirizzo PEC protocollosapienza@cert.uniroma1.it, rappresentato dalla Rettrice, Prof.ssa Antonella Polimeni, munita dei necessari poteri di firma (di seguito anche "Sapienza" o "Università")

di seguito congiuntamente definite per brevità anche "**Parti**" o ciascuna singolarmente "**Parte**"

PREMESSO CHE

Il CNEL è un Organo di rilievo costituzionale che ha la funzione di prestare consulenza al Parlamento e al Governo nelle materie economiche e sociali;

è un Organo di natura rappresentativa, di analisi e confronto sociale in particolare tra le diverse Forze sociali;

Il CNEL nello svolgimento dei propri compiti può avvalersi - tramite convenzioni e accordi - della collaborazione di Istituzioni pubbliche (legge 30 dicembre 1986 n. 936, art. 19) per acquisirne indagini, nonché per considerarne i risultati applicativi e sviluppare congiuntamente percorsi di mutua implementazione e valorizzazione, nel rispetto dei rispettivi specifici compiti, al fine di acquisire elementi conoscitivi e valutativi funzionali all'elaborazione delle proprie proposte.

Esso promuove, ai sensi dell'art. 42 del proprio regolamento, una intensa collaborazione con il sistema universitario, attivando borse di studio post laurea nell'ambito delle tematiche afferenti all'economia e al lavoro e in riferimento all'attuazione del programma di attività della consiliatura, tirocini curriculari e formativi, nonché programmi di visiting fellowship;

Sapienza è una comunità di ricerca, di studio e di formazione che svolge numerose articolate funzioni nella ricerca scientifica e nella didattica, nonché nella ricerca applicata a problemi di interesse pubblico e della vita economica e sociale, come precisato nello Statuto ai principi generali contenuti nell'art. 1;

L'Università promuove, nel rispetto nei citati principi, le sue attività nella dimensione europea e internazionale e ne promuove il trasferimento dei risultati al sistema istituzionale e sociale del Paese;

Sapienza prevede che i docenti, nel quadro della libertà di ricerca, possano partecipare a programmi di analisi e studio promossi da Istituzioni nazionali e/o internazionali, nel rispetto delle specifiche normative;

Dunque promuove in modo permanente nel corso dell'anno iniziative in relazione con altre istituzioni pubbliche e private del territorio, in coerenza con quanto stabilito dalla 'terza missione' delle Università.

VISTO

- la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante *“Norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro”*, in particolare l'articolo 19 in cui è prescritto che *“il CNEL può stipulare convenzioni con amministrazioni statali, con enti pubblici (...) per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli Organi consiliari”*;
- il Regolamento degli Organi, dell'Organizzazione e delle Procedure ed in particolare gli articoli 29 e 39;
- le linee generali per l'indirizzo dell'azione amministrativa del CNEL nell'anno 2023;
- il Programma delle attività per la XI Consiliatura approvato dall'Assemblea del CNEL nella seduta del 22 novembre u.s.
- l'articolo 15 della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241 in ordine alla capacità di concludere accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 5, co. 6, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ove si prevede che: *“...un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice degli appalti, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”*;
- lo Statuto di Sapienza Università di Roma, emanato con decreto rettorale n.3689 del 29.10.2012, prot. n. 0068595 e pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 261 dell'8.11.2012.
- **TENUTO** conto che il CNEL è l'unico Organo ausiliario cui la Costituzione (articolo 99 Cost.) assegna la titolarità dell'iniziativa legislativa così esplicando una funzione di rappresentanza di tutti gli attori del mondo del lavoro e del tessuto sociale del Paese;
- **TENUTO** altresì conto che il CNEL, formato da rappresentanti delle parti sociali e delle forze produttive del Paese, pertanto è un interlocutore imprescindibile nel confronto sulle politiche di rilancio del Paese in una fase caratterizzata da una recessione economico sociale;
- **CONSIDERATO** che la peculiare ed attuale criticità economico sociale richiede azioni integrate volte a cooperare per lo sviluppo sostenibile del sistema sociale, produttivo e

territoriale mediante il rafforzamento e l'innovazione del tessuto produttivo e imprenditoriale verso la transizione verde e digitale;

- **TENUTO CONTO** che è interesse delle Parti approfondire le tematiche di comune interesse e costruire proposte sugli assi prioritari individuati ed elencati nel programma di attività della XI Consiliatura del CNEL;
- **CONSIDERATO** che è interesse comune delle Parti ampliare i rapporti di collaborazione ed attuare nuove forme di raccordo tra il mondo della formazione universitaria ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di ricerca e di favorire anche la diffusione della cultura d'impresa;
- **RITENUTO** che l'obiettivo reciproco è quindi quello di rafforzare la coesione economica e sociale anche attraverso il ricorso ad una cooperazione interistituzionale utilizzando gli strumenti previsti dall'ordinamento vigente;
- **TENUTO** conto che ricorrono sia per Sapienza Università di Roma, sia per il CNEL le condizioni soggettive e oggettive suesposte e che le medesime Parti manifestano la volontà di concludere, per il perseguimento delle finalità condivise, un accordo di cooperazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2 (Oggetto)

Con il presente Accordo, il CNEL e l'Università intendono avviare un rapporto di collaborazione che, muovendo da attività di ricerca in corso concernenti analisi conoscitive, interpretative e di indagini, consentano alle Parti, secondo i rispettivi iter approvativi, la formulazione di osservazioni e proposte utili a contribuire allo sviluppo del sistema sociale, produttivo e territoriale del Paese, con particolare riferimento ai temi prioritari individuati nel Programma di attività della XI Consiliatura del CNEL approvato dall'Assemblea nella seduta del 22 novembre u.s..

Le analisi e gli studi saranno oggetto di confronto e di discussione con le forze sociali ed esperti presenti al CNEL, al fine di cooperare proficuamente nel perseguimento delle finalità di pertinenza di ciascuna Parte, secondo i propri scopi istituzionali.

Art. 3 (Obblighi delle Parti)

Ciascuna delle Parti coopererà all'esecuzione del presente Accordo avvalendosi delle proprie risorse professionali e strumentali, inclusa la disponibilità di idonei spazi, nell'ambito delle rispettive funzioni e compiti, senza ulteriori oneri economico-finanziari per le Parti stesse.

Ove, per lo sviluppo dell'attività si rendesse necessaria la allocazione di specifiche risorse economiche, le Parti, nel rispetto dei rispettivi vincoli normativi e amministrativi vigenti, valuteranno congiuntamente le modalità per farvi fronte.

Art. 4 (Referenti)

Al fine di realizzare quanto previsto nel presente Accordo e provvedere alla sua efficace gestione, ciascuna Parte designerà e indicherà un proprio Referente.

- La referente di Sapienza sarà la Rettrice o suo delegato avente uguali poteri;
- Il referente di CNEL sarà il Presidente o suo delegato avente uguali poteri.

Ciascuna Parte potrà in qualunque momento modificare il proprio Referente previa comunicazione scritta all'altra Parte; ulteriori e specifici Referenti potranno essere indicati ai fini di ulteriori e distinti Accordi attuativi.

Art. 5 (Accordi attuativi)

Le Parti potranno procedere alla stipula di appositi Accordi attuativi aventi ad oggetto:

- a) gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività di analisi, studio, ricerca anche scientifica da espletare;
- b) i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri; le modalità di esecuzione e la durata delle attività e il personale coinvolto;
- c) l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni dell'Università e di quelli di CNEL;
- d) gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- e) i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.

Gli Accordi attuativi scaturenti dall'applicazione dell'Accordo quadro dovranno essere preventivamente approvati dagli Organi competenti delle Parti.

Art. 6 (Coordinamento ed indirizzo delle attività)

Qualora il numero degli Accordi attuativi sia superiore a tre le parti potranno attivare una struttura di governance che preveda una condivisione e una supervisione degli obiettivi mediante la costituzione di una Cabina di regia (composta da rappresentanti del CNEL e rappresentanti dell'Università presieduta dal CNEL) quale struttura di riferimento per il coordinamento e la promozione delle azioni, nonché la preparazione dei lavori, la predisposizione dei documenti, il coordinamento dei tavoli, la comunicazione tra i parti.

Le Parti possono concordare l'eventuale estensione della partecipazione alla Cabina di regia ad altri soggetti, il cui contributo sia essenziale alla riuscita dell'accordo.

Art. 7 (Impegni delle Parti)

Nell'ambito della ripartizione generale dei compiti le Parti si impegnano a:

- a) garantire la disponibilità delle risorse umane e strumentali, necessarie all'espletamento della collaborazione;
- b) valutare ed approvare i risultati conseguiti, richiamati nelle premesse dell'Accordo, ed in genere assolvere ad ogni adempimento ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in vigore per tutta la durata del presente Accordo;

- c) trasmettere i contributi di rispettiva competenza;
- d) realizzare integralmente, per la parte di competenza, l'attività prevista, nei termini e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche con riferimento agli obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- e) cooperare all'interno della Cabina di Regia;
- f) realizzare azioni di comunicazione reciproca attraverso strumenti dedicati;
- g) fornire relazioni sullo stato di avanzamento delle attività.

Art. 8 (Monitoraggio)

Ai fini del monitoraggio, le Parti, tramite i propri referenti, si impegnano a conferire, con cadenza trimestrale o in funzione delle attività espletate, tutte le informazioni relative all'attuazione del presente Accordo.

Art 9 (Durata e recesso)

Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed ha durata di anni tre (3). Resta inteso che anche prima della scadenza stabilita, ciascuna Parte avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento dando formale comunicazione all'altra Parte, fermo restando l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione dell'Accordo medesimo.

Art. 10 (Controversie)

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo.

Art. 11 (Sicurezza)

I soggetti di una parte che si recheranno presso la sede dell'altra Parte per la conduzione e lo sviluppo delle attività in cui si estrinsecherà la presente collaborazione dovranno attenersi alle procedure autorizzative in essere, che verranno preventivamente rese note.

L'Ente ospitante si impegna ad adempiere nei confronti del personale e dei soggetti incaricati dell'altra parte agli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro".

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare tutti i dati personali acquisiti nell'esecuzione del presente Accordo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del medesimo Accordo e nel pieno rispetto dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 13 (Registrazione e bollo)

Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 ss.mm.ii. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art. 14 (Disposizioni finali)

Il presente Accordo Quadro, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale, in unico originale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Roma,

Per Sapienza Università di Roma

La Rettrice
Prof.ssa Antonella Polimeni

Per il Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro

Il Presidente
Prof. Renato Brunetta